



**TRIBUNALE DI VENEZIA
 - SEZIONE TERZA CIVILE -**

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.5889/15 promosso con ricorso depositato in data 20.7.2015

da

[REDACTED]

ricorrente

rappresentato e difeso dall'Avv. D'Avino Fabrizio Ippolito

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona - Sezione di Padova

resistente

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

Oggetto: impugnativa ex art. 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, 702 bis e ss. c.p.c., del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona- Sez. di Padova, emesso il 27.5.2015 (decreto n.VE0001600)

§§§

Il Giudice Onorario,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.2.2016, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 20.7.2015 il signor **[REDACTED]** nato l'12.10.1992 a Sokoto State in Nigeria, proponeva impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona- Sez. di Padova in epigrafe indicato, con il quale la Commissione rigettava la domanda di protezione internazionale chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ed in

subordine la protezione sussidiaria ovvero il diritto di asilo ex art.10 Costituzione, ovvero il permesso per motivi umanitari

Si costituiva il Ministero, difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale, anche in merito alla attenta valutazione della domanda, contestando le affermazioni del ricorrente e richiamandosi integralmente alle motivazioni del provvedimento impugnato.

La prima udienza dell'11.2.2015 veniva rinviata al 25.2.2016 per permettere al ricorrente di munirsi di interprete e, concesso il deposito di memoria integrativa unitamente a documentazione, all'udienza successiva comparivano il ricorrente, il suo difensore e l'interprete; nessuno per il Ministero resistente.

Il Giudice Onorario all'esito dell'interrogatorio libero, si riservava la decisione.

§§§

Il ricorrente, cittadino Nigeriano originario di Sokoto State, ha dichiarato di essere scappato dal proprio paese per il timore di essere rapito o ucciso dal gruppo Boko Haram; a sostegno della propria domanda, ha dedotto che il padre, poliziotto in servizio presso la stazione di Maiduguri, dopo aver arrestato due membri di Boko Haram, il 7.6.2011 veniva ucciso insieme ad altri 4 colleghi per mano degli stessi componenti del gruppo terroristico, i quali avevano fatto irruzione nella stazione di Polizia per liberare i compagni. Successivamente, il 12.10.2011 il ricorrente e la madre venivano attaccati sempre da Boko Haram mentre tornavano dal mercato: in quella occasione il signor ~~██████~~ veniva ferito ad un piede, mentre la madre rapita e uccisa. Una volta guarito, grazie alle cure e all'aiuto di un abitante della zona, fuggiva dalla Nigeria, passando per il Niger e da lì in Libia rimanendovi per 8 mesi e successivamente, nel maggio 2014, il ricorrente giungeva in Italia.

Ai sensi dell'art 2 del D. Lgs.n. 251/2007 rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il ~~timore fondato di essere~~ perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda.



Ai sensi degli artt. 5 e 7 del medesimo D. Lgs., ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; si considera quale agente persecutore, tanto lo Stato estero di provenienza quanto soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero a soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile ~~derivante~~ dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Per ciò che concerne l'onere probatorio, l'art.3 del D. Lsg. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia

presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

In tal senso la Cassazione ha stabilito ancorché attenuato *"l'onere probatorio, deve essere dunque assolto, se pur in via indiziaria, tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio..."* (Cass. Civ. n.26278/05).

Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino nigeriano, ha fondato la sua domanda di protezione sul timore di essere ucciso o rapito dal gruppo di Boko Haram, a seguito dell'uccisione del padre poliziotto e dell'agguato subito sempre per mano dei terroristi a lui ed alla madre.

L'episodio dell'uccisione del padre e dei 4 colleghi nella stazione di Polizia di Maiduguri è stato riportato dalla stampa internazionale, se pur senza indicazione dei nomi, ed è agli atti (Doc.n.9 ricorso).

Tuttavia, le vicende narrate dal ricorrente appaiono generiche, poco attendibili, vaghe ed anche contraddittorie, soprattutto per quanto attiene l'episodio dell'agguato al ritorno dal mercato ove viene rapita e poi uccisa la madre: al Tribunale il signor ~~_____~~ ha dichiarato che nulla sapeva della madre poiché, scappato all'agguato, senza telefono, non è riuscito a sapere più niente, mentre alla commissione ha riferito che la madre era stata uccisa. Poco credibile la circostanza che siano stati i terroristi di Boko Haram armati di fucili ad attaccare l'auto del ricorrente, sparando e bloccandola e che il signor ~~_____~~ sia riuscito comunque a fuggire ferito al piede destro, mentre la madre sia stata rapita; il fatto poi sarebbe avvenuto senza aver ricevuto alcuna minaccia dall'attacco alla Stazione di Polizia avvenuto 4 mesi prima in altra zona della Nigeria. La narrazione non è supportata da prove, se non da articoli di giornale che evidenziano uno stato di violenza generale della Nigeria. Poco credibile e confusa nella successione temporale la circostanza dell'arresto lungo la strada per Tripoli, così come le presunte minacce ricevute in Libia

Per la carenza di elementi oggettivi, non è possibile affermare la sussistenza di un fondato timore di persecuzione, atteso che è pacifico che il signor ██████████ non sia mai stato vittima di atti di violenza o di minacce allo stesso direttamente rivolte; non può pertanto essere accolta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

Nel caso di specie, la Commissione Territoriale, oltre a considerare non credibile e contraddittoria la storia personale riferita dal ricorrente e pertanto non sussistente il rischio di persecuzione o di grave danno ai sensi dell'art.14 D. Lgs.251/2007 lett. a) e b), ritiene che non sussistano i presupposti anche per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dallo stesso articolo 14, poiché dalle fonti non risulta che la zona di origine del richiedente, Sokoto State, sia interessata da conflitti armati o da violenza generalizzata, giacché risulta che le aree interessate dal conflitto armato interno, siano quelle del Nord Est.

Ed ancora, che non ricorrano neppure i gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art.5 comma 6, D.Lgs.286/98 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Non si può condividere detto orientamento: va invece riconosciuta la protezione sussidiaria al ricorrente proveniente dalla Nigeria, poiché nella fattispecie sussistono i presupposti dell'art.14 D. Lgs. 251/07 in quanto in caso di rientro nel proprio paese correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno.

Le notizie generali riguardanti la Nigeria, evidenziano la sussistenza di una situazione socio politica gravemente degenerata, caratterizzata da sanguinosi scontri che hanno interessato la popolazione inerme (Corte App. Milano, sez.V, 19.5.2014).

Le condizioni di violenza indiscriminata e di conflitti interni generalizzati in Nigeria, vengono descritti sia in siti istituzionali che in altri internazionali di particolar rilievo (Amnesty International – sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli interni- Reuters); il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri, sebbene diretto a viaggiatori Italiani, raccomanda, in considerazione dell'attuale situazione in Nigeria, di limitare i viaggi nel paese e si sconsigliano del tutto i viaggi nel Nord est a causa dell'attività del gruppo terroristico Boko Haram. Va segnalato poi che ad inizio del mese di settembre 2015, le



forze di Polizia nigeriane hanno lanciato l'allarme secondo cui Boko Haram starebbe pianificando di allargare la propria minaccia terroristica all'intero paese, come conseguenza dei successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano.

E' accertato pertanto che in Nigeria vi siano conflitti interni a fatica controllati dalla Polizia e che anzi gli stessi gruppi di dissidenti siano coinvolti dall'apparato statale,

Ciò che rileva ai fini della protezione sussidiaria non è tanto la condizione personale del richiedente, quanto la situazione oggettiva del paese di origine (Cass.8389/2012).

La persistenza dei conflitti etnico - religiosi tra cristiani e mussulmani, appartenenti ad etnie diverse, integra fondati motivi di ritenere che l'incolumità del ricorrente sarebbe minacciata per la sua sola presenza nel territorio nigeriano.

Resta così assorbita ogni altra domanda.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.


Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, riconosce al ricorrente ██████████ nato l'██████ in Nigeria lo status i protezione sussidiaria;

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 15 marzo 2016

Il Giudice Onorario
 Dott.ssa Anna Giuriolo



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
 DEPOSITATO**

16 MAR. 2016

Il Funzionario Giudiziaro
 Bruno Giusto

